

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo  
Luca Brivio  
Giuseppe Rizzo  
Raffaele Pisano  
Maria Grazia Ferrari  
Nicola Modugno

Federica Misan  
Antonio Magliona  
Davide Scotti  
Giovanni Alicandri  
Michele Calabrese  
Carlo Castrignanò

Avvocati

Maurizio Di Salvo

Milano, 19 luglio 2013

Clienti loro sede

Rif. GR/cm

## CIRCOLARE N. 12/2013

### NUOVO LIMITE DI COMPENSAZIONE IN F24

Il D.L. n. 35/13, convertito dalla Legge n. 64/13, prevede l'innalzamento dal 2014 del limite massimo di compensazione nel modello F24 dei crediti e dei contributi.

**Tale limite, valido anche ai fini del rimborso delle imposte, passa da € 516.456,90 a € 700.000,00.**

Nessuna modifica è stata invece apportata alla modalità di compensazione, ne consegue che il contribuente può applicare l'istituto compensativo sia con riferimento al medesimo tributo sia con riferimento a tributi diversi, procedendo così ad una compensazione di tipo "verticale" o di tipo "orizzontale".

In particolare, secondo le indicazioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, i crediti da utilizzare per la compensazione devono riferirsi allo stesso periodo, e devono risultare da dichiarazioni e denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato.

La compensazione deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione successiva a quella cui il credito è nato.

Quanto alla compensazione del credito annuale dell'Iva per importi superiori a € 5.000 annui, e fino ai 15.000, essa può essere effettuata solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui esso emerge.

Per i crediti superiori ai 15.000 occorre il visto di conformità.

I crediti e debiti compensabili sono:

- le imposte sui redditi e relative addizionali,
- le ritenute alla fonte,
- l'Iva,
- le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva,
- i contributi previdenziali,
- i premi Inail,
- gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.


Nel caso in cui il contribuente operi una compensazione con credito inesistente esso potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già individuata e comunicata al contribuente.

Le compensazioni di crediti comunque esistenti, per importi superiori al tetto annuo, sono punibili con la sanzione per l'omesso versamento, pari al 30%.

Ricordiamo inoltre che il comma 1 dell'art. 31 del D.L. n. 78/10 ha introdotto un limite alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali prevista dall'art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 241/97, precludendo al contribuente la possibilità di esercitarla in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo di importo superiore a € 1.500 e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo, Brivio & Associati  
(dott. Giuseppe Rizzo)



Via Solari, 12  
20144 Milano  
Tel. +39 02 874506  
Fax +39 02 72000569

Via Appiani, 2/a  
20900 Monza

studio@vergalloassociati.it  
www.vergalloassociati.it

Cod. Fisc. e P. Iva:  
02376400962